

dossier

XIX Legislatura

30 luglio 2024

Schema di decreto legislativo recante costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività

Atto del Governo n. 183



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it -  [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 328



Dipartimento Attività produttive

Tel. 066760-3610 st_attprod@camera.it -  [@CD_attProd](https://twitter.com/CD_attProd)

Atti del Governo n. 183

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

Schede di lettura

- Presupposti normativi.....5
- Contenuto7
- Attività parlamentare correlata.....25

Schede di lettura

Presupposti normativi

Lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 118 del 2022 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) e, in particolare, della lettera *l-bis*) del comma 1.

Il citato articolo ha **delegato il Governo** ad adottare **entro il 27 agosto 2024** (ovvero entro 24 mesi dall'entrata in vigore della legge) uno o più decreti legislativi per **semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche** e, in particolare, eliminare gli adempimenti non necessari, favorire la programmazione dei controlli per evitare duplicazioni, sovrapposizioni e ritardi al normale esercizio dell'attività di impresa, consentire l'accesso ai dati e allo scambio delle informazioni da parte dei soggetti con funzioni di controllo, anche attraverso l'interoperabilità delle banche dati.

L'articolo citato è caratterizzato da una pluralità di criteri specifici, alla maggior parte dei quali è stata data attuazione mediante il [decreto legislativo n. 103 del 2024](#); pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 18 luglio 2024 ([Atto del Governo n. 150](#), qui il [dossier](#)).

Fra i criteri ai quali non è stata data attuazione con il decreto legislativo n. 103 vi sono le previsioni della **lettera l-bis) del comma 1**, inserita nell'articolo a seguito delle modifiche apportatevi dalla legge n. 214 del 2023 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022). La lettera *l-bis*) delega il Governo a prevedere che le **regioni e gli enti locali** possano adottare **misure per la salvaguardia del decoro urbano** o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei **centri storici** o di delimitate aree, **d'intesa** con le **associazioni degli operatori** e **senza discriminazioni** tra essi, **mediante limitazioni all'insediamento di determinate attività** in talune aree o l'adozione di specifiche **misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane**, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite **costituzione di specifici Albi**. Gli **albi possono essere raccolti**, secondo criteri unificati, **a livello nazionale**, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività.

Dette misure devono essere adottate, si precisa, nel **rispetto** delle disposizioni per la **liberalizzazione** del settore del commercio e fermo

restando quanto previsto dall'**articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio** (decreto legislativo n. 42 del 2004).

I decreti legislativi attuativi della delega in esame, precisa il comma 2 dell'articolo 27 della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, sono adottati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge (27 agosto 2022), su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, del Ministro dell'economia e delle finanze e dei Ministri competenti per materia, sentiti le associazioni imprenditoriali, gli enti rappresentativi del sistema camerale e le organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo dev'essere successivamente **trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti** per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel **termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione**, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

Con riferimento al termine per l'esercizio della delega si fa presente che il Senato ha approvato in data 17 luglio 2024 un disegno di legge ([A.S. 1185](#)) che, al momento della redazione del presente *dossier* è in discussione presso la 7^a Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera in sede referente (A.C. 1974). Il citato disegno di legge reca, all'articolo 1, comma 1-*bis*, la **proroga dal 27 agosto al 31 dicembre 2024** della data entro la quale il Governo è delegato ad adottare disposizioni attuative del suddetto criterio (lettera *l-bis*) del comma 1 del più volte citato articolo 27).

Contenuto

Sintesi

L'obiettivo delle disposizioni in esame è quello di **istituire un sistema di tutela e valorizzazione degli esercizi di vicinato e delle botteghe artigiane storiche**, al fine di preservarne il valore storico, culturale e commerciale e di promuovere il turismo locale.

Il principale strumento mediante il quale tale obiettivo viene perseguito è l'**istituzione di albi delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici**: comuni, unioni di comuni e regioni possono istituire albi per censire le attività storiche presenti sul loro territorio, i quali vengono a costituire collettivamente considerati un **Albo nazionale**. Per ottenere l'**iscrizione** le attività devono **rispettare specifici criteri dimensionali**, avere almeno **cinquant'anni** di storia e un particolare **valore merceologico o culturale**.

Nell'ambito delle attività storiche alcune possono essere qualificate come "**attività di eccellenza**", ove soddisfino requisiti più stringenti (settant'anni di attività, gestione familiare, valore storico-culturale elevato).

Ai gestori di attività storiche viene riconosciuto il **diritto di prelazione** sull'immobile in cui svolgono l'attività, in caso di vendita.

Le **attività storiche possono inoltre essere classificate come beni culturali**, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Viene previsto infine che il Ministero del turismo adotti **misure di valorizzazione e campagne informative** rivolte al turismo nazionale e internazionale **in favore dei negozi e delle botteghe storiche e di eccellenza** iscritti all'Albo nazionale.

Lo schema di decreto

L'**articolo 1** indica gli **obiettivi** del decreto ovvero la definizione, in attuazione dell'articolo 27, comma 1, lettera *l*-bis) della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, di **misure uniformi per la tutela e la valorizzazione degli esercizi di vicinato e delle botteghe artigiane**, che presentano particolare rilevanza e importanza sotto il profilo storico, culturale e commerciale.

L'articolo 2, comma 1, **consente a comuni, unioni di comuni e regioni di costituire propri albi delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici**, insistenti nel proprio territorio, nei quali sono elencate le **attività esistenti da almeno cinquanta anni**, che siano connotati da un **particolare interesse** merceologico o culturale o storico o artistico o turistico o legato alle tradizioni locali, anche in connessione con le aree in cui sono insediati, e che abbiano le caratteristiche dimensionali previste per gli **“esercizi di vicinato”** dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998.

Secondo la citata norma, per “esercizi di vicinato” si intendono quelli aventi **superficie di vendita non superiore a 150 mq** nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a **250 mq** nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

La norma prevede l'**iscrizione di diritto** agli albi costituiti ai sensi delle disposizioni in esame, in sede di prima applicazione, dei **soggetti iscritti ad albi già esistenti** delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici, **anche** qualora gli stessi **non risultino in possesso dei relativi requisiti**.

Si rappresenta, al riguardo, che la legge n. 443 del 1985 ha istituito l'**albo provinciale delle imprese artigiane**, al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 (che definiscono l'impresa artigiana) entro i limiti dimensionali fissati dall'articolo 4 della medesima legge.

La rubrica dell'articolo fa riferimento alle **“Imprese commerciali e artigiane storiche e di qualità”**. Tale riferimento agli esercizi di qualità tuttavia non trova riscontro nelle disposizioni in commento. La locuzione “di qualità” pare potersi riferire al fatto che si tratta di attività economiche non solo esistenti da un numero significativo di anni, ma anche connotati da un **particolare interesse** merceologico o culturale o storico o artistico o turistico o legato alle tradizioni locali.

Al riguardo, si valuti l'opportunità di garantire coerenza fra la terminologia utilizzata nella rubrica e quella riportata nel testo dell'articolo con riferimento alla qualificazione delle attività economiche rilevanti ai fini della disciplina in esame.

Il comma 2 dell'articolo 2 consente a regioni e province autonome di Trento e di Bolzano di tenere **distinti gli albi delle attività commerciali ed esercizi pubblici storici** da quelli delle **botteghe artigiane storiche**, indicando altresì quali di essi siano **“attività di eccellenza”** (vedi *infra*, articolo 3).

I **titolari delle attività economiche** che ritengano di essere in possesso delle caratteristiche necessarie per l'iscrizione agli albi in argomento, possono **fare richiesta** al comune territorialmente competente, ovvero,

laddove l'albo non sia costituito, alla regione per la relativa iscrizione (comma 3). La **qualificazione può essere mantenuta** anche in caso di **subentro** nella titolarità e nei locali sedi di attività commerciali, di botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici, **a condizione che i soggetti subentranti garantiscano la continuità** nell'attività per quanto concerne il settore merceologico, le modalità di vendita o di produzione e, ove possibile, le caratteristiche strutturali dei locali (comma 4). La **qualificazione può essere mantenuta anche in un locale diverso** da quello cui era stata originariamente attribuita, qualora, esperita senza esito la **procedura conciliativa** di cui al comma 2 dell'articolo 4 (vedi *infra*), l'attività sia gestita dal precedente **titolare**, sia **mantenuta l'area d'insediamento** e sia **garantita la continuità nell'attività**, con riferimento al settore merceologico e alle modalità di vendita o produzione. La qualificazione **non** può invece essere mantenuta se lo **spostamento** in un locale diverso è conseguenza o è comunque connesso al **subentro** nella titolarità dell'attività (comma 5).

Il comma 6 dell'articolo 2 prevede l'**istituzione di specifiche commissioni** per la **verifica della sussistenza dei requisiti di iscrizione** al relativo albo (di cui al comma 3), nonché per il mantenimento della qualificazione nei casi suindicati, da parte di comuni, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ai componenti delle quali non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Nel procedimento d'iscrizione, come in quello di cancellazione, possono intervenire le **associazioni di settore interessate**. Periodicamente e comunque con cadenza annuale, i comuni sono tenuti a trasmettere alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza gli albi comunali aggiornati. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei dati trasmessi dai comuni, provvedono alla redazione e all'aggiornamento dell'albo o degli albi regionali. Le regioni e le province autonome trasmettono i dati contenuti negli albi e i relativi aggiornamenti al Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT) per il loro inserimento nell'**albo nazionale** (comma 7). Parrebbe intendersi che l'aggiornamento da parte delle regioni e del MIMIT avvenga con la medesima periodicità annuale che caratterizza la trasmissione aggiornata dei dati da parte dei comuni.

Il comma 8 prevede che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni e le unioni di comuni diano **adeguata informazione nei rispettivi siti internet** istituzionali delle attività iscritte agli albi comunali e regionali con la previsione di iniziative e di itinerari turistici volti a valorizzarli.

Il comma 9, infine, prevede che con **decreto** del Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, adottato di concerto con il Ministero della cultura e con il Ministero del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata, sono stabilite le **modalità** con cui le regioni possono **ampliare** anche ad altre attività, o

derogare a fronte di specifiche esigenze, i **requisiti necessari per l'accesso** alla qualifica di storicità delle attività.

Si segnala l'opportunità di sostituire il riferimento ai Ministeri con quello ai relativi Ministri e di prevedere un termine per l'adozione del provvedimento.

L'**articolo 3** definisce le **attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici "di eccellenza"** ("attività storiche di eccellenza") ovvero le attività commerciali ed esercizi pubblici storici che:

a) abbiano svolto nello **stesso locale**, da almeno **settanta anni continuativi**, un'attività di produzione, somministrazione o vendita al dettaglio dello **stesso settore** merceologico;

b) siano gestite da almeno **tre generazioni consecutive da una medesima famiglia**. L'ipotesi di **subentro**, tuttavia, è ammissibile in favore del **dipendente** che abbia operato presso l'attività **per almeno dieci anni** e sia in possesso di adeguata qualificazione;

c) siano connotate da un **particolare interesse** storico, culturale, artistico, turistico o merceologico ovvero legato alle tradizioni locali;

d) abbiano **conservato l'aspetto storico**, gli interni e gli arredi, ivi comprese mostre, vetrine e insegne della ditta;

e) le **strutture**, gli **interni** e gli **arredi** siano connotati da una **elevata qualità** progettuale e dei materiali;

f) siano **insediati in "centri storici"** ossia **nelle zone territoriali omogenee** di cui alla lettera A) dell'articolo 2 del [decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444](#), o in zone equipollenti o in **aree considerate di pregio commerciale** ai sensi delle disposizioni degli enti territoriali competenti.

Il citato decreto del Ministro dei lavori pubblici è stato emanato in attuazione della legge n. 765 del 1965, la quale, ha previsto che in tutti i comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi. Tali limiti e rapporti sono definiti per zone territoriali omogenee proprio dal citato decreto del Ministro per i lavori pubblici che, alla lettera A) dell'articolo 2 qualifica come **zone territoriali omogenee** le parti del territorio interessate da **agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale** o da porzioni di

essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi (centri storici).

Alle “**attività storiche di eccellenza**” è dedicata una **specificazione sezione dell’Albo nazionale** previsto dal successivo all’articolo 5 (vedi *infra*).

L’**articolo 4** disciplina i diritti di prelazione e l’estensione delle tutele relative ai beni culturali. Il comma 1 **riconosce ai gestori di attività storiche il diritto di prelazione** nel caso in cui i **beni immobili che ospitano la sede operativa** dell’attività siano oggetto di **cessione o vendita**, anche in caso di vendita dell’intero complesso immobiliare.

La norma chiarisce che i gestori dell’attività storica devono utilizzare i locali in forza di un contratto di **locazione** o di **altro legittimo titolo** che ne consente la detenzione o il possesso. Il diritto di prelazione è riconosciuto, in tali casi, nelle forme previste dall’articolo 38 della legge n. 392 del 1978, per cui, nel caso in cui il locatore intenda trasferire a titolo oneroso l’immobile locato, deve darne comunicazione al conduttore con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario. Nella comunicazione devono essere indicati il corrispettivo, le altre condizioni alle quali la compravendita dovrebbe essere conclusa e l’invito ad esercitare o meno il **diritto di prelazione**. Il conduttore deve esercitare il diritto di prelazione entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, con atto notificato al proprietario a mezzo di ufficiale giudiziario, offrendo condizioni uguali a quelle comunicategli. Nel caso in cui l’immobile risulti locato a più persone, la comunicazione deve essere effettuata a ciascuna di esse e il diritto di prelazione può essere esercitato congiuntamente da tutti i conduttori, ovvero, qualora taluno vi rinunci, dai rimanenti o dal rimanente conduttore. Tali norme non si applicano nelle ipotesi previste dall’articolo 732 del codice civile, per le quali la prelazione opera a favore dei coeredi, e nella ipotesi di trasferimento effettuato a favore del coniuge o dei parenti entro il secondo grado.

Il comma 2, citato in precedenza a proposito della conservazione della qualifica di attività storica in caso di trasferimento della sede operativa, consente alle **regioni**, con propri provvedimenti, di individuare **percorsi conciliativi** volti ad **agevolare** la conclusione di **accordi** tra gli **esercenti** di attività storiche e i **proprietari** dei locali, al fine di **evitare l’espulsione** di operatori commerciali qualificati dai centri storici e dalle aree commerciali classificate di pregio.

Il comma 3 **consente di classificare fra i beni culturali**, su istanza degli interessati, le **attività** commerciali, botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici o di eccellenza che siano **espressioni di identità culturale collettiva** ai sensi dell’articolo 7-*bis* del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Il citato articolo 7-*bis* prevede che le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio

culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, siano assoggettabili alle disposizioni del codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 10 del codice stesso. Tale articolo stabilisce che sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. I successivi commi da 2 a 4 dell'articolo chiariscono con maggior dettaglio i beni che possono essere qualificati come "culturali".

Sull'interpretazione del predetto articolo *7-bis* del Codice dei beni culturali e del paesaggio si veda, *infra*, il box ricostruttivo della **giurisprudenza amministrativa** in materia.

Nell'ipotesi in cui le attività storiche siano qualificate come "beni culturali", il Ministero della cultura può apporre **vincoli di destinazione e obblighi di conservazione** in capo ai soggetti proprietari degli immobili, tali da consentire il mantenimento della qualifica di storicità o di eccellenza. Il comma 4 specifica che restano ferme le **competenze** del Ministero della cultura in materia di individuazione delle **misure di tutela per l'esercizio del commercio in aree di valore culturale**, previste dall'articolo 52, commi 1, *1-bis* e *1-ter*, del codice dei beni culturali.

L'**articolo 5** istituisce l'**Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici, costituito dagli elenchi** di cui agli **albi regionali e comunali**, inviati e periodicamente aggiornati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'Albo nazionale, nell'ambito del quale è costituita una sezione delle attività storiche di eccellenza, è **gestito e alimentato dal MIMIT**, mentre viene affidato al Ministero del turismo il compito di curarne gli aspetti promozionali. L'individuazione delle relative modalità attuative è demandata a un decreto del MIMIT, di concerto con il Ministero del turismo per le questioni di competenza, previo parere della Conferenza Stato-regioni, sono individuate le modalità attuative del comma 1. In particolare, il decreto provvede:

a) all'individuazione delle **caratteristiche dell'Albo nazionale**, della sezione delle attività storiche di eccellenza e di ulteriori sezioni per categoria merceologica, nonché delle **modalità per lo scambio di informazioni** con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il suo periodico aggiornamento;

b) alle **modalità di pubblicazione dell'Albo nazionale** in una specifica sezione del sito internet del MIMIT, con predisposizione di rinvii ai siti internet delle regioni e dei comuni;

c) alla predisposizione, nel **portale "Italia.it"** del Ministero del turismo e nel sito internet di ENIT s.p.a., di un **apposito rinvio** alla sezione del sito internet del MIMIT in cui è pubblicato l'Albo nazionale e alla **pubblicazione**, nel sito internet del Ministero del turismo, delle **informazioni** sulle attività di cui all'articolo 6 (vedi *infra*);

d) alle **modalità di raccordo con le regioni e con le province autonome** di Trento e di Bolzano.

Si segnala l'opportunità di sostituire il riferimento ai Ministeri con quello ai relativi Ministri e di prevedere un termine per l'adozione del provvedimento.

Si rappresenta inoltre che, dal combinato disposto degli articoli 2, 3 e 5, non appare chiaro se la sezione per le attività di eccellenza riguardi anche gli albi comunali, dato che l'articolo 5 la cita a proposito dell'albo nazionale, mentre il comma 2 dell'articolo 2 cita esclusivamente gli albi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano. Allo stesso tempo, l'articolo 3 non specifica quale sia il soggetto tenuto alla verifica della sussistenza dei requisiti "rafforzati" per le attività storiche "di eccellenza", che parrebbe da ricondurre esclusivamente al livello regionale (o delle province autonome).

L'**articolo 6** stabilisce che il **Ministero del turismo è tenuto ad adottare misure di valorizzazione e di campagne informative** rivolte al turismo nazionale e internazionale **in favore dei negozi e delle botteghe storici e di eccellenza** iscritti all'Albo nazionale, in accordo con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale per il turismo, anche mediante creazione di specifici circuiti merceologici o territoriali. L'ultimo periodo dell'articolo consente che le iniziative vengano avviate dalle associazioni di settore interessate, per il tramite delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

L'**articolo 7** reca la **clausola di salvaguardia** per la quale le disposizioni in esame si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano **compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.**

L'articolo 8 reca la **clausola di invarianza finanziaria** per effetto della quale dall'attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

• **Sentenza n. 5/2023 dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato**

In sede **giurisprudenziale**, con riferimento alla disciplina di tutela del Codice dei beni culturali, si è posto il problema se un **esercizio commerciale** (nella fattispecie, un ristorante) possa essere **espressione di identità culturale o collettiva** e dunque possa essere oggetto di tutela quale bene culturale e conseguente vincolo di destinazione d'uso.

L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ([sent. n. 5/2023](#)) ha stabilito la legittimità dell'imposizione di un vincolo che riverberi i propri effetti sulla utilizzazione del bene culturale oggetto di tutela, dovendo ammettersi anche vincoli più incisivi che impongano "in positivo" e non solo "in negativo" le destinazioni d'uso da preservare e valorizzare. Ciò vale non solo riguardo i beni culturali *ex* articolo 10 del Codice dei beni culturali, ma anche rispetto ai beni connessi alle "espressioni di identità culturale collettiva" *ex* articolo 7-*bis* del Codice, in relazione alle quali si ravvisa **l'esigenza di salvaguardare non soltanto la conservazione della *res*, ma pure la continuità della condivisione, della riproduzione e della trasmissione delle manifestazioni immateriali a cui la cosa sia collegata.**

Difatti, proprio in base all'[articolo 7-*bis*](#) è, quindi, possibile riconoscere rilievo e significato anche ai c.d. "beni culturali intangibili" (o "patrimonio culturale immateriale"), per il quale la *ratio* di tutela risiede nella ravvisata impossibilità di scindere la dimensione materiale da quella immateriale del bene culturale.

Tuttavia, anche in ipotesi di tutela delle "attività culturali", che sono ricomprese, nell'opinione della Plenaria, nel novero dei "beni culturali intangibili", **non può essere disposta una riserva di attività a favore di un determinato gestore**, né può essere imposto un obbligo di prosecuzione dell'attività a suo carico.

Infatti, oggetti di tutela sono sempre il bene e l'attività culturale svolta in esso o per mezzo di esso, senza rilevare il "chi" la svolga: se venisse meno o l'uno o l'altro – il locale, le opere e gli arredi o l'uso e l'attività – verrebbe meno la stessa ragion d'essere della tutela, che risiede in un'intima connessione tra gli elementi materiali tangibili e quelli immateriali.

In questo senso rileva il concetto di "**compenetrazione**" del **valore culturale con i beni che ne costituiscono il supporto materiale**, trasformati, per l'effetto, nelle loro stesse intrinseche caratteristiche.

Ciò posto, la sentenza ribadisce che un tale vincolo di destinazione può operare soltanto sul piano oggettivo, regolando l'uso della *res*, senza disporre alcun obbligo di prosecuzione dell'attività svolta né la riserva di una tale attività, a prescindere dagli accordi conclusi tra le parti, in favore dell'attuale gestore.

Sicché la tutela può, dunque, essere estesa dal bene alla sua destinazione quando la rilevanza storico, artistica e culturale del bene sia anche la conseguenza dello svolgimento di una determinata attività.

In applicazione di tale sentenza, si segnalano le pronunce del **Consiglio di Stato n. 6752/2023** e della **Cassazione n. 19350/2024**.

In particolare, con la prima sentenza, il **Consiglio di Stato** ha chiarito che il vincolo di culturale di destinazione d'uso non si appunta sull'attività imprenditoriale in sé considerata, ma su come la stessa è esercitata in relazione ai beni che ne costituiscono testimonianza materiale; tale vincolo vale perciò, per un verso, a precludere in negativo qualsiasi uso incompatibile con la conservazione materiale della *res* (intesa nel suo complesso) nonché, per un altro verso, ad imporre, in positivo, la continuità dell'uso attuale, cui la cosa è stata storicamente adibita.

Con la seconda sentenza, invece, la **Cassazione** ha affermato che, qualora un bene immobile, per il quale sia stato stipulato un contratto di locazione ad uso commerciale, risulti destinatario di un vincolo culturale di destinazione d'uso, la sussistenza di tale vincolo non si traduce nel divieto per il proprietario di intimare al conduttore la licenza per finita locazione, ma soltanto nell'obbligo di garantire la continuità della destinazione culturale del bene.

• Legislazione regionale

La tutela dei negozi storici è già stata oggetto di diversi interventi regionali. Se ne segnalano in questa sede taluni di particolare rilievo ai fini dell'esame dell'A.G. n. 183.

Regione Abruzzo – la legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 “Testo unico in materia di commercio”, articolo 66 e ss., come sostituiti dalla **L.R. n. 2 del 10 gennaio 2024**, dispone che la regione, ferma restando la disciplina di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio, per i beni ivi contemplati, promuove la conoscenza e la valorizzazione delle attività commerciali che costituiscono testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale locale e che si svolgono in locali o aree aventi valore storico, artistico, architettonico ed ambientale. Nel perseguimento delle finalità, la regione promuove forme di coinvolgimento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA).

L'articolo 67 definisce **negozi storici** gli esercizi commerciali al dettaglio o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande caratterizzati da una combinazione di fattori legati alla continuità nel tempo dell'attività, della tipologia di prodotti offerti, alla collocazione in strutture architettoniche, artistiche e decorative di pregio, nonché in contesti urbani di particolare interesse, al mantenimento di attrezzature storiche, all'espressività sociale, economica e culturale dell'offerta e dell'ambientazione in stretta coerenza con il contesto locale.

Al **riconoscimento** dei negozi storici **provvede il Comune territorialmente competente** previa verifica del possesso di una serie di seguenti requisiti, quali:

a) svolgimento della medesima attività da **almeno quaranta anni continuativi**, salvo interruzioni per eventi straordinari o calamità naturali, nello stesso locale o nella stessa area, anche se con denominazioni, insegne, gestioni o proprietà diverse, a condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie identificative;

b) **collegamento funzionale** e strutturale dei **locali e degli arredi** con l'attività svolta che evidenzii il radicamento nel tempo dell'attività stessa o del metodo di lavoro;

c) **accesso dei locali su area pubblica** oppure su area privata gravata da servitù di pubblico passaggio;

d) **presenza nei locali, negli arredi, sia interni che esterni, di elementi di particolare interesse storico, artistico, architettonico** e ambientale o particolarmente significativi per la tradizione e la cultura del luogo.

Per effetto del provvedimento di accoglimento, l'attività commerciale è riconosciuta negozio storico ed al titolare è concesso l'uso del relativo logo, che in ogni caso non costituisce un marchio di qualità o di certificazione.

La revoca del riconoscimento è disposta dal Comune nei seguenti casi:

a) qualora venga meno una delle caratteristiche dell'attività sulla base delle quali è stato assegnato il riconoscimento;

b) in caso di cessazione o di trasformazione dell'attività o di modifica di destinazione d'uso dei locali.

Il Comune provvede alla comunicazione dei provvedimenti di riconoscimento e di revoca adottati al Servizio regionale competente. Il Servizio regionale competente è incardinato presso il Dipartimento dello Sviluppo economico e Turismo della Regione ove è istituito l'**Elenco ricognitivo regionale dei negozi storici della Regione Abruzzo**.

Il Servizio, sulla base delle comunicazioni dei Comuni, provvede all'aggiornamento dell'elenco.

Regione Lazio – la **L.R. n. 1 del 10 febbraio 2022** *Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e attività storiche*, all'articolo 1, qualifica come botteghe e attività storiche:

a) i **locali storici**, i locali e **botteghe connotati da valore storico-artistico e architettonico**, destinati ad attività di commercio, somministrazione, artigianato, artistiche o miste, compresi cinema, teatri, librerie e cartolibrerie, **svolte continuativamente** anche da soggetti diversi e in modo documentabile **da almeno settanta anni**;

b) i **locali storici tradizionali**, individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 1 *bis*, del D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

c) le **botteghe d'arte e di antichi mestieri**, botteghe nelle quali sono svolte, in modo documentabile da almeno cinquanta anni, attività artistiche consistenti in creazioni, produzioni e opere di elevato valore estetico, comprese quelle che richiedono l'impiego di tecniche di lavorazione tipiche della tradizione regionale, e attività artigiane e commerciali che hanno conservato antiche lavorazioni, prevalentemente manuali, e tecniche di produzione derivanti da tradizioni, usi o culture locali che rischiano di scomparire, ivi comprese le attività di restauro dei beni culturali e degli oggetti d'arte, dell'antiquariato e da collezione;

d) le **attività storiche e tradizionali**, attività di commercio e somministrazione in sede fissa, artigianato, artistiche o miste, compresi cinema, teatri, librerie, cartolibrerie ed edicole, svolte, in modo documentabile, continuativamente, nel medesimo locale, **da almeno cinquanta anni**, con la **stessa tipologia di vendita, somministrazione o lavorazione** e di cui siano **mantenute l'identità e le caratteristiche originarie** restando ininfluenti l'eccellenza degli arredi, il valore storico, artistico, architettonico della bottega storica in cui detta attività si svolge. Ai fini del riconoscimento non sono ostativi:

a) l'eventuale utilizzo di nuove tecnologie nel processo creativo e produttivo, purché non sostituisca completamente l'attività artigianale;

b) l'utilizzo di nuove tecnologie funzionali alla promozione commerciale, alla relazione con il cliente o alle forme di collaborazione con altre attività;

c) la sospensione dell'attività per un periodo continuativo non superiore a dodici mesi, salvo proroga, da parte del comune, in caso di comprovata necessità.

L'articolo 3 della legge demanda ai comuni di effettuare un **censimento delle botteghe e attività storiche presenti sul proprio territorio** sulla base dei criteri e delle modalità definiti nel medesimo regolamento, anche avvalendosi delle CCIAA, delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e delle associazioni maggiormente di salvaguardia e di promozione delle botteghe e attività storiche, **e lo trasmettono alla Regione**, la quale provvede, senza nuovi o maggiori oneri a

carico del bilancio regionale e a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, all'istituzione dell'**Elenco regionale delle botteghe e attività storiche** e al suo aggiornamento, anche tenendo conto di eventuali elenchi gestiti dai comuni. L'iscrizione nell'Elenco regionale comporta l'acquisizione della qualifica di bottega e attività storica con il rilascio di specifica attestazione e di un logo di riconoscimento. Le **botteghe e attività storiche, tenuto conto della compatibilità con l'esercizio dell'attività svolta, sono sottoposte a vincoli di continuità merceologica, di mantenimento delle caratteristiche morfologiche di pregio** degli arredi, delle vetrine, delle insegne, dei serramenti e delle suppellettili presenti all'interno, **ovvero degli elementi tradizionali e tipici dell'attività nonché delle apparecchiature d'epoca e degli strumenti produttivi** relativi agli antichi mestieri. Il mancato rispetto dei vincoli comporta la cancellazione dall'Elenco regionale.

Sul piano delle norme adottate nell'ambito del territorio laziale, a livello comunale, appare anche utile rammentare la Deliberazione di **Assemblea Capitolina** n. 109 del 30 maggio 2023 "[Regolamento per l'esercizio delle attività commerciali e artigianali nel territorio della Città Storica](#)".

Regione Puglia – la **legge regionale 6 agosto 2021, n. 30** *Promozione e valorizzazione delle attività storiche e di tradizione della Puglia* qualifica, all'articolo 2, attività storiche e di tradizione quelle caratterizzate da una combinazione di fattori legati alla continuità nel tempo dell'attività, dell'insegna e delle tipologie di prodotti offerti, alla collocazione in strutture architettoniche, artistiche e decorative di pregio, nonché in contesti urbani di particolare interesse, al mantenimento di attrezzature storiche, alla espressività sociale, economica e culturale dell'offerta e dell'ambientazione in stretta coerenza con il contesto locale e distingue tra

a) **negozi storici**, intesi quali unità locali che svolgono attività di commercio al dettaglio in sede fissa o all'interno dei mercati su aree pubbliche;

b) **botteghe artigiane storiche**, intese quali unità locali artigianali che svolgono la produzione, la vendita diretta al dettaglio di beni o servizi;

c) **locali storici**, intesi quali unità locali esclusivamente o prevalentemente dedite alla ristorazione o alla somministrazione di alimenti e bevande.

A tale fine, per "insegna" la legge regionale intende non necessariamente l'elemento fisico, ma la denominazione aziendale comunemente utilizzata nei confronti della clientela e identificativa dell'impresa. Inoltre, la **sospensione** o l'interruzione dell'attività per un **periodo** continuativo **non superiore a un anno**, le **variazioni nella proprietà aziendale o nella forma d'impresa non configurano interruzione** di continuità purché sia possibile riscontrare la sostanziale costanza dell'insegna nell'accezione e nell'attività svolta.

I negozi storici vengono **suddivisi in tre categorie**:

a) **attività storica**: punto **vendita al dettaglio** come definito dalla legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del Commercio), caratterizzato da una documentata e accertata continuità nel tempo dell'insegna, dell'attività e della merceologia offerta, possibilmente anche nella stessa sede fisica, altrimenti in sedi diverse nell'ambito dello stesso quartiere. Sono richiesti almeno **trenta anni di**

attività svolta senza interruzione di continuità, con l'eccezione di quanto sopra specificato;

b) **negozio storico**: punto vendita al dettaglio come definito dalla L.R. 24/2015, caratterizzato da una documentata e accertata continuità nel tempo dell'insegna, dell'attività e della merceologia offerta nella stessa sede fisica. Sono richiesti almeno **quarant'anni di attività svolta** con l'eccezione di quanto sopra specificato, nonché l'**ubicazione del negozio in contesti urbani di pregio** o di particolare interesse storico o culturale per la comunità locale, in centri storici o nell'ambito di una struttura architettonica, artistica e decorativa di pregio. È inoltre richiesto il possesso di almeno un requisito che renda manifesto e riconoscibile il radicamento nel tempo dell'attività

c) **negozio storico patrimonio di Puglia**: qualora l'attività abbia titolo per il riconoscimento di "negozio storico" ma vanta **almeno settant'anni** di attività svolta senza interruzione di continuità, con l'eccezione di quanto sopra specificato.

Le **botteghe artigiane storiche** vengono **suddivise in tre categorie**:

a) **attività artigiana storica** per la quale sono richiesti almeno **trent'anni di attività** svolta senza interruzione di continuità, con l'eccezione di quanto sopra specificato;

b) **bottega artigiana storica e di tradizione**: unità locale artigianale ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente che si occupa di produzione, vendita di beni o servizi caratterizzata da una documentata e accertata continuità nel tempo dell'insegna, dell'attività e della merceologia offerta o prodotta nella stessa sede fisica. Sono richiesti almeno **quarant'anni di attività svolta senza interruzione di continuità**, con l'eccezione di quanto sopra specificato, nonché l'ubicazione della bottega in contesti urbani di pregio o di particolare interesse storico o culturale per la comunità locale, in centri storici o nell'ambito di una struttura architettonica, artistica e decorativa di pregio. È inoltre richiesto il possesso di almeno un requisito che renda manifesto e riconoscibile il radicamento nel tempo dell'attività.

c) **bottega artigiana storica patrimonio di Puglia**: qualora l'attività abbia titolo e richieste per il riconoscimento di "bottega artigiana storica e di tradizione" ma **possa vantare almeno settant'anni** di attività svolta senza interruzione di continuità, con l'eccezione di quanto sopra specificato.

I locali storici si suddividono anch'essi in **tre categorie**:

a) **attività storica**: unità locale esclusivamente o prevalentemente dedita alla ristorazione o alla somministrazione di alimenti e bevande caratterizzata da una documentata e accertata continuità nel tempo dell'insegna, dell'attività e della merceologia offerta, possibilmente anche nella stessa sede fisica, altrimenti anche in sedi diverse nell'ambito dello stesso quartiere. Sono **richiesti almeno trent'anni di attività** svolta senza interruzione di continuità, con l'eccezione di quanto sopra specificato;

b) **locale storico**: per il quale richiesti almeno **quarant'anni di attività** svolta senza interruzione di continuità, con l'eccezione di quanto sopra specificato, nonché l'ubicazione dell'attività in contesti urbani di pregio o di particolare interesse storico o culturale per la comunità locale, in centri storici o nell'ambito di una struttura architettonica, artistica e decorativa di pregio. È inoltre il possesso di

almeno un requisito che renda manifesto e riconoscibile il radicamento nel tempo dell'attività

c) **locale storico patrimonio di Puglia**: qualora l'attività abbia titolo per il riconoscimento di "locale storico" ma possa vantare **almeno settant'anni di attività continuata**, con l'eccezione di quanto sopra specificato.

La legge ha demandato alla Giunta regionale di

a) individuare nel dettaglio i **criteri necessari per ottenere il riconoscimento regionale** delle attività storiche e di tradizione;

b) stabilire le **modalità per il riconoscimento delle attività storiche e di tradizione** e le procedure da attivarsi a mezzo di apposito avviso pubblico che preveda il supporto tecnico e istruttorio della rete dei Centri di assistenza tecnica (CAT) e dei Centri di assistenza tecnica per l'artigianato (CATA) autorizzati dalla Regione Puglia;

c) istituire l'**Elenco regionale delle attività storiche e di tradizione** (botteghe, negozi e locali storici della Puglia) e definire i criteri e modalità per la sua tenuta e per il suo aggiornamento periodico, anche avvalendosi del supporto delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) ai fini dell'annotazione del riconoscimento a margine della visura camerale;

d) istituire i **marchi regionali identificativi**.

La struttura regionale competente (Sezione Attività economiche artigianali e commerciali) procede al **riconoscimento delle attività storiche e di tradizione** e alla loro **iscrizione nell'Elenco regionale**, che viene aggiornato e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia entro il 31 dicembre di ogni anno.

Regione Liguria – l'articolo 5 della L.R. 13 luglio 2020, n. 17, ha integrato il T.U. regionale delle norme in materia di commercio (L. n. 1/2007), con un nuovo articolo 26-ter, il quale – al fine di scongiurare il rischio di chiusura, nonché evitare fenomeni di desertificazione commerciale e sociale – dispone la creazione di un apposito **marchio "Bottega Ligure"** rilasciato dalla regione agli esercizi di vicinato per:

a) la salvaguardia e la promozione dei centri storici e urbani liguri quale elemento di attrazione della Liguria;

b) il sostegno di un sistema di certificazione dell'offerta commerciale in grado di garantire adeguati livelli di qualità e specificità;

c) la creazione di uno strumento di individuazione e riconoscimento dei negozi di qualità da parte del consumatore al fine di una maggiore garanzia e di sicurezza dell'acquisto.

La legge demanda alla **Giunta regionale la definizione**, con proprio provvedimento, adottato sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del commercio a livello regionale, dei **requisiti e le caratteristiche che devono essere in possesso degli esercizi commerciali** al fine di ottenere il rilascio e l'utilizzo del marchio "Bottega Ligure"; delle le modalità e i termini con cui deve essere presentata domanda di rilascio del marchio "Bottega Ligure"; dei contenuti e la grafica del logo "Bottega Ligure". L'utilizzo abusivo della qualifica e del logo di "Bottega Ligure" da parte di un esercizio commerciale è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria.

Regione Basilicata – la Legge regionale **12 agosto 2015, n. 29**, all'articolo 38, ha previsto l'istituzione, previo apposito censimento, del **registro delle imprese storiche ultracentenarie** aventi i seguenti requisiti:

a) l'età anagrafica e la durata dell'attività calcolata a partire dall'anno di fondazione oppure dalla prima testimonianza documentabile dell'avvio della medesima attività;

b) la tradizione familiare e il mantenimento della titolarità dell'impresa da parte di uno o più discendenti del fondatore delle attività;

c) la continuità della sede ed il suo mantenimento nella sede storica eppure nell'ambito territoriale di riferimento;

d) l'interesse storico-culturale dell'attività esercitata e la rilevanza dal punto di vista storico, artistico, culturale e tradizionale dell'attività svolta.

La legge ha demandato alla **Giunta regionale** la determinazione dei **criteri per la successiva individuazione, da parte dei comuni**, dei locali, dei negozi e delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica, nonché delle imprese storiche ultracentenarie. L'elenco di tali attività commerciali è poi trasmesso alla Giunta regionale.

Spetta alla Regione, tenuto conto degli elenchi inviati dai Comuni, di provvedere al censimento dei locali, dei negozi, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica, nonché delle imprese storiche ultracentenarie, nonché di provvedere all'istituzione degli **elenchi regionali dei locali, dei negozi, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica e del registro delle imprese storiche ultracentenarie**, con delibera della Giunta regionale pubblicata nel BUR.

L'inserimento negli elenchi regionali e nel registro regionale comporta l'acquisizione della qualifica di locale, negozio, bottega d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica, oppure di impresa storica ultracentenaria.

Regione Campania – la legge regionale **10 marzo 2014, n. 11** “*Valorizzazione dei locali, dei negozi, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica e delle imprese storiche ultracentenarie*” considera negozi a rilevanza storica le attività commerciali che si svolgono da **almeno cinquant'anni** nella **medesima struttura e dello stesso genere merceologico**. La legge dispone, altresì, previo apposito censimento, il **registro delle imprese storiche ultracentenarie** aventi i seguenti requisiti:

a) l'età anagrafica e la durata dell'attività calcolata a partire dall'anno di fondazione oppure dalla prima testimonianza documentabile dell'avvio della medesima attività;

b) la tradizione familiare e il mantenimento della titolarità dell'impresa da parte di uno o più discendenti del fondatore della medesima attività;

c) la continuità della sede ed il suo mantenimento nella sede storica oppure nell'ambito territoriale di riferimento;

d) l'interesse storico-culturale dell'attività esercitata e la rilevanza dal punto di vista storico, artistico, culturale e tradizionale dell'attività svolta.

I locali, i negozi, le botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica e le imprese storiche ultracentenarie, nei quali sono svolte attività che costituiscono gli elementi tipici della tradizione artistica della Regione, le attività artigiane e commerciali che hanno conservato antiche lavorazioni e tecniche di produzione derivanti da tradizioni o da culture locali, gli esercizi commerciali a rilevanza storica e le imprese storiche ultracentenarie connotate da particolare interesse storico, artistico e tradizionale, iscritte negli elenchi regionali o nel registro regionale si avvalgono di un logo predisposto sulla base di modelli predefiniti con delibera di Giunta, da collocare all'esterno dell'esercizio e da utilizzare nella pubblicitaria, recante la dicitura "Locale a rilevanza storica della Campania", "Negozio a rilevanza storica della Campania", "Bottega d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica della Campania", "Impresa storica ultracentenaria della Campania".

L'utilizzo del logo è subordinato al mantenimento dell'iscrizione negli elenchi regionali o nel registro regionale.

Regione Umbria – la L.R. 13 giugno 2014, n. 10 "Testo unico in materia di commercio", articolo 21, considera negozi storici le attività commerciali svolte da almeno cinquanta anni continuativi che costituiscono testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale locale e che si svolgono in locali o aree aventi valore storico, artistico, architettonico ed ambientale.

Gli esercizi commerciali al dettaglio o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sono riconosciuti dal Comune competente per territorio negozi storici, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, qualora risultino in possesso dei seguenti requisiti 28:

a) svolgimento della medesima attività da **almeno cinquanta anni continuativi**, nello stesso locale o nella stessa area pubblica, anche se con denominazioni, insegne, gestioni o proprietà diverse, a condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie;

b) collegamento funzionale e strutturale dei locali e degli arredi con l'attività svolta che evidenzii il radicamento nel tempo dell'attività stessa; i locali in cui viene esercitata l'attività devono avere l'accesso su area pubblica oppure su area privata gravata da servitù di pubblico passaggio;

c) presenza nei locali, negli arredi, sia interni che esterni, e nelle aree, di elementi di particolare interesse storico, artistico, architettonico e ambientale, o particolarmente significativi per la tradizione e la cultura del luogo.

La Giunta regionale, con norme regolamentari, specifica, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 52 del D.lgs. n. 42/2004, i requisiti e definisce le modalità e le procedure del riconoscimento.

Regione Veneto – l'articolo 11 della [L.R. 28 dicembre 2012, n. 50](#) promuove la valorizzazione e il sostegno delle attività commerciali con valore storico e artistico, il cui esercizio costituisce testimonianza dell'identità commerciale delle aree urbane di antica formazione. In attuazione di tale disposizione, la delibera della Giunta regionale 13 maggio 2014, n. 696, ha istituito l'elenco regionale dei luoghi

storici del commercio, nel quale vengono iscritte le attività commerciali aperte al pubblico da almeno 40 anni.

Regione Lombardia – la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6, articoli 148-*bis* e 148-*ter*, introdotti nel 2019, qualifica **attività storiche e di tradizione** quelle caratterizzate da una combinazione di fattori legati alla continuità nel tempo della **gestione, dell'insegna e della merceologia** offerta, alla **collocazione** in strutture architettoniche, artistiche e decorative **di pregio**, nonché in **contesti urbani di particolare interesse**, al mantenimento di attrezzature storiche, alla espressività sociale, economica e culturale dell'offerta e dell'ambientazione in stretta coerenza con il contesto locale. Sono categorie di tale patrimonio:

a) i **negozi storici**, intesi quali unità locali che svolgono attività di commercio al dettaglio in sede fissa;

b) i **locali storici**, intesi quali unità locali esclusivamente o prevalentemente dedite alla ristorazione o alla somministrazione di alimenti e bevande;

c) le **botteghe artigiane storiche**, intese quali unità locali che svolgono la vendita diretta al dettaglio di beni o servizi, con vetrine poste su strada o situate al piano terreno degli edifici.

Il **requisito della continuità** nel tempo si intende soddisfatto nel caso di attività svolta senza interruzione di continuità per un **periodo non inferiore a quaranta anni** (articolo 148-*bis*).

La legge lombarda demanda alla giunta regionale di:

a) individuare i criteri necessari per ottenere il riconoscimento regionale delle attività storiche e di tradizione;

b) stabilire le modalità e le procedure per il **riconoscimento delle attività storiche e di tradizione** segnalate dalle Camere di Commercio, dagli enti locali, dalle associazioni di rappresentanza delle imprese e dalle associazioni dei consumatori o segnalate direttamente dalle imprese che intendano proporre la propria candidatura;

c) istituisce l'**elenco regionale delle attività storiche e di tradizione** e definisce criteri e modalità per la sua tenuta e per il suo aggiornamento periodico.

La direzione generale competente procede al riconoscimento delle attività storiche e di tradizione e alla loro iscrizione nell'elenco. Viene fatta salva l'iscrizione delle imprese già riconosciute storiche ed inserite nel registro regionale di cui alla precedente disciplina purché le stesse abbiano mantenuto i requisiti richiesti.

Regione Emilia-Romagna – la legge regionale 10 marzo 2008, n. 5 contiene una disciplina organica per la "*Promozione e valorizzazione delle botteghe storiche*" definendo "Bottega storica" e "Mercato storico" le attività commerciali che continuano da **almeno cinquanta anni continuativi**. La regione provvede, con deliberazione della Giunta, ad approvare i **marchi di "Bottega storica" e di "Mercato storico"** che sono conferiti alle attività commerciali ed artigiane ed ai mercati inseriti nell'apposito Albo comunale, definendo i contenuti minimi essenziali del marchio, le modalità e le forme di utilizzazione dello stesso.

Regione Marche – la legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 *“Interventi regionali per il sostegno e la promozione dei locali storici”* promuove la conservazione e la valorizzazione dei pubblici esercizi in attività da almeno quaranta anni. La legge si riferisce in particolare a osterie, locande, taverne, bar e spacci di campagna.

Attività parlamentare correlata

Con riferimento all'ambito materiale oggetto dello schema di decreto in esame si fa riferimento che:

- presso il **Senato** della Repubblica è in discussione il disegno di legge [A.S. n. 38](#), assegnato alla 9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) in sede redigente, recante **misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale**. La medesima Commissione sta inoltre svolgendo un Affare assegnato sull'artigianato di alta gamma ([n. 478](#)), nell'ambito del quale sono state svolte le audizioni di rappresentanti del Centro per l'artigianato artistico della Toscana (Artex), dell'associazione "La dolce Ita", dell'associazione "Le mani di Napoli", dell'Azienda manifatture sigaro toscano e dell'Associazione calzaturieri e pelletterie Campania (A.C.P. Campania);
- presso la **Camera dei deputati** è stata assegnata alla X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo) la proposta di legge A.C. n 3620, recante l'istituzione e la disciplina delle **zone di commercio nei centri storici**.